

*Riconosciuto il maltrattamento anche senza certificazione di un veterinario*

***Nuova sentenza della Cassazione sul maltrattamento animale:  
custodire un animale a catena corta è reato***

**A cura dell' Avv. Carla Campanaro**

Una nuova importante pronuncia della Cassazione è intervenuta ad illuminare ancora una volta giuristi e non sull'applicabilità in concreto del reato di maltrattamento di cui all'art 544 ter del Codice Penale, esprimendo principi di portata generale per la tutela giuridica degli animali.

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione infatti, con la sentenza n. 26368 ha confermato la multa di 5mila euro inflitta dal Tribunale di Mondovì (Cuneo) per il reato di cui all'art 544 ter c.p. ad un uomo che deteneva i suoi tre cani legati con una catena troppo corta e in condizioni di disagio. Si conferma così ancora una volta la possibilità di applicare il reato di maltrattamento con condotta omissiva in base all'accertamento del cosciente mantenimento degli animali di cui si è responsabili in condizioni di disagio igienico sanitario, in base ai principi regolanti la causalità omissiva ex art 40 comma 2 del codice penale, essendo integrata la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento di maltrattamento in capo al proprietario degli animali.

Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di merito, poi confermata dalla Suprema Corte, che per quanto riguarda la prova dell'elemento oggettivo, quest'ultima è consistita nel mero accertamento che i cani erano tenuti a catena corta, tanto da aver provocata anche delle abrasioni sul collo degli animali. Interessante notare come l'Autorità giudiziaria ha così automaticamente ricondotto una condotta non autorizzata dal legislatore nazionale. che di fatto è una prassi generalizzata in particolare nelle aree rurali, ovvero la custodia degli animali a catena perenne e corta, alla fattispecie criminosa di cui all'art 544 ter c.p., in quanto modalità di custodia che infligge lesioni e sofferenze agli animali, non necessitate. La Corte, stabilendo che il Tribunale di primo grado ha ritenuto *'la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di reato con motivazione coerente immune da vizi'*, sul fronte probatorio della condotta oggettiva si è rifatta principalmente alle dichiarazioni di un teste oculare che ha descritto come *'i tre cani erano legati a catena corta, tanto da presentare abrasioni sul collo, che l'unico riparo era presentato dalla pala di un trattore, che infine essi si trovavano in mezzo al fango ed ai rifiuti ferrosi'*.

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Tale aspetto non è da sottovalutare per la sua pregnanza ai fini processuali, poiché **costituisce l'ennesima dimostrazione che per l'accertamento del reato di maltrattamento, e della relativa sofferenza animale, non è necessario per forza l'intervento di un medico veterinario che ne 'certifichi' la sofferenza**, essendo sufficiente rifarsi alle regole di comune esperienza in base all'analisi di oggettive condizioni di detenzione e di custodia degli animali (es. precarie condizioni igienico sanitarie, sovraffollamento, mancanza di luce e cibo ed acqua), **anche documentate con materiale fotografico e testimonianze, ed in assenza di perizie scientifiche da parte di esperti**. Tematica quest'ultima oggetto dello scorso Convegno organizzato dalla Lav sulla 'Sofferenza animale' di cui si rimanda agli atti pubblicati su questo stesso sito.

Ulteriore aspetto degno di nota inerisce l'accertamento dell'elemento soggettivo, che la Corte riconduce al dolo generico, trattandosi appunto di condotta volontaria, consapevole e non necessitata, come confermato dal Tribunale di merito, per cui l'imputato aveva incrudelito sugli animali *'senza necessità'*, non risultando scriminata la condotta per il solo fatto che l'imputato avesse problemi di salute che non gli permettevano adeguati movimenti. A nulla infatti è valsa la tesi difensiva dell'uomo per cui la condotta di custodia degli animali in tali condizioni sarebbe stata necessitata perché lo stesso era impossibilitato fisicamente ad occuparsene in altro modo, con tanto di produzione di referti medici che attestavano l'impossibilità momentanea di movimento dell'imputato.

Viene così confermato l'orientamento precedente della III sezione penale della Cassazione (sentenza n. 15061/07) intervenuta in un terreno altrettanto controverso quale quello dell'uso dei collari elettrici, (anch'esso ne vietato ne espressamente consentito) che ha letteralmente statuito, in materia di necessità, *'che quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento'* (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02). In un contesto di necessario contemperamento di esigenze, quale è l'art 544 ter che punisce il maltrattamento non *sic stantibus*, ma con il requisito d'illiceità speciale 'senza necessità', oltre che in via alternativa con quello di 'crudeltà', la Corte conferma ancora una volta che il concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi in situazioni di comodità ed opportunità, anche, come in questo caso, qualora il custode degli animali versi in difficili condizioni di salute, avendo comunque egli l'obbligo giuridico, oltre che etico e morale, di garantire la salute ed il benessere dei propri animali.

Una sentenza molto importante quindi, che interviene a cristallizzare una concreta ipotesi in cui individuare la condotta tipica del reato di maltrattamento di cui all'art 544 ter c.p., al di là delle famigerate 'prassi', e che si riferisce, si badi bene, agli animali in generale e non per forza agli animali d'affezione, parlando la norma penale genericamente di 'animale', cui gli operatori di settore, siano essi forze di polizia giudiziaria, avvocati, magistrati, guardie zoofile o semplici attivisti, potranno sin da ora rifarsi nella loro attività di repressione dei crimini contro gli animali. Con buona pace di coloro che, proprio in questi giorni, hanno impropriamente sostenuto che i reati contro gli animali, vantando pene troppo basse, sono destinati a sicura prescrizione.

Carla Campanaro

*Pubblicato il 16 luglio 2011*